

# Le novità di bilancio, la sostenibilità e le altre sfide del CFO

[pwc.com/it/roadshow-bilancio](https://pwc.com/it/roadshow-bilancio)

Roadshow di Bilancio 2020





## **Bilancio OIC**

- Discussion Paper Ricavi OIC
- IFRS - EXIT Il ritorno agli OIC



# Discussion Paper Ricavi OIC

# Il progetto ricavi: punti di discussione dove ci siamo lasciati...

## Ambito di applicazione

Procedere con un unico principio contabile che stabilisca le regole di contabilizzazione per la vendita di beni, la prestazione di servizi ed i lavori in corso ovvero mantenere impostazione attuale che prevede regole differenziate e distinte per le diverse fattispecie

## Approccio Rischi e benefici vs Approccio Controllo

OIC 15 per la vendita di beni si basa sul sostanziale trasferimento dei R&B mentre per le prestazioni di servizi quando il servizio è reso. Si sta valutando se ed in quale misura introdurre un approccio basato sul trasferimento del controllo similmente agli IFRS anche se si giudica complessa l'applicazione dell'IFRS 15

## Identificazioni delle diverse componenti all'interno del contratto

Attualmente non vi è una esplicita richiesta di valorizzare separatamente i ricavi da vendita di beni da quelli da prestazione di servizi in caso siano venduti contestualmente. OIC 15 tuttavia richiede approcci differenti per la rilevazione dei ricavi. Obiettivo quindi è fornire un approccio che rifletta il principio di prevalenza della sostanza sulla forma previsto da OIC 11

## Possibili semplificazioni per aziende di minori dimensioni

Si sta valutando la questione dimensionale

# Il progetto ricavi: punti di discussione dove siamo arrivati il Discussion Paper...

**Emesso Discussion Paper a seguito di Survey e ricevuti commenti dagli stakeholder**

---

- Survey: 100 categorie interessate alla materia contabile
- Commenti: ricevuti da vari Organismi ed Ordini Professionali
- Obiettivi: elaborare un nuovo principio ovvero giudicare non necessaria attività di *standard settings*

**Principali questioni emerse**

---

- Contabilizzazione di vendite di beni e di servizi a fronte di un unico corrispettivo contrattuale
- Contabilizzazione in caso di diritto di reso, diritto di riscatto, premi e sconti commerciali
- Identificazione del trasferimento del rischio in ipotesi diverse da quelle di OIC 15
- Chiarimento sul concetto di trasferimento rischi benefici sia per vendita di beni che di prestazioni di servizi

**Alcune criticità**

---

- Principal/agent
- Soglie dimensionali
- Controllo vs Rischi e benefici
- Contabilizzazione costi per ottenimento del contratto
- Fatturazione differita

# Il discussion paper sui ricavi

I due approcci proposti

- **Identificazione unità elementare di contabilizzazione**
- **Distinzione tra ricavi e fondi rischi**
- **Rilevazione dei ricavi**

## Approccio A

### **Più regole contabili:**

Distinzione tra vendita beni  
Prestazioni servizi e LIC

### **Vendita con diritto reso:**

Ricavo solo quando terminato diritto  
alla restituzione

Riferimento ad OIC 15 e OIC23 =  
**Trasferimento rischi e benefici**

## Approccio B

### **Unica regola contabile:**

Unica regola contabile per le unità  
identificate (a prescindere tipologia  
ricavo)

### **Vendita con diritto di reso:**

diritto di reso = unità elementare di  
contabilizzazione= ricavo stima  
probabilità di restituzione

Rilevazione al momento del  
completamento ovvero lungo il  
periodo= **Trasferimento controllo**

# IFRS-EXIT

## Il ritorno agli OIC

# IFRS – EXIT

## Finalità ed Ambito applicazione

Disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e degli OIC da parte di una società che in precedenza seguiva altri framework contabili

1

La bozza di principio tiene conto delle novità:


- In ambito nazionale (eg D.Lgs. 139/2015)
- In ambito internazionale (eg IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 16)

2

Per le società IAS/IFRS che passano agli OIC gli effetti della transizione determinati in base all'applicazione retroattiva seguono le regole articolo 7 – bis D.Lgs 38/05

3

# IFRS-EXIT il ritorno agli OIC: rappresentazione retroattiva



# IFRS-EXIT il ritorno agli OIC: aspetti rilevanti

## Data di transizione

Data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio OIC. Es. Se primo bilancio 31.12.2020 – data transizione 1.1.2019

## Stato patrimoniale di apertura

- Comprende tutte le attività e passività previste dagli OIC
- Esclude le attività e passività non ammesse dagli OIC
- Classifica tutte le attività, passività e patrimonio netto in conformità agli OIC
- Valuta tutte le poste bilancio in conformità OIC

## Eccezioni all'applicazione retrospettiva

- Business Combination
- Rimanenze
- Titoli di debito e partecipazioni
- Bilancio Consolidato
- Strumenti finanziari derivati

# IFRS – EXIT il ritorno agli OIC: riserva di prima applicazione

Modifiche al Decreto Legislativo 38/2005 ad opera da legge 41/2019

## Riserva di prima applicazione (art 7 bis D.lgs 38/2005)

Le rettifiche risultanti dalla prima applicazione se positive sono imputate in una riserva del PN (netto degli effetti fiscali):

- è indisponibile
- si riduce per effetto delle plusvalenze realizzate anche attraverso ammortamenti o divenute insussistenti per effetto svalutazione
- utilizzata per copertura perdite dopo utilizzo riserva legale e riserva utili disponibili

# Bilancio IFRS


- IFRS Overview
- Impatti implementazione IFRS 15 e IFRS 16

# IFRS-overview



# Timeline

## Nuovi Principi, modifiche e altri cambiamenti





1 gennaio 2019

## Ifric 23

Certezze ed incertezze....

Pagare le tasse

=

Certezza!

Contabilizzare  
le tasse??

# Ifric 23

## Esempi di incertezze



**Regime fiscale  
poco chiaro**



**Tassabile?  
Deducibile?**



**Transfer pricing**



**Esenzioni?**



**Status**



**Leases**



**Business  
combinations**

**E tanti altri  
esempi... !**

## Ifric 23

Quale passaggio della contabilizzazione delle imposte è impattato dalle incertezze?

1 | Calcolare le imposte correnti sul reddito

2 | Determinare la base imponibile

3 | Calcolare le differenze temporanee (DT)

4 | Identificare le eccezioni

5 | Rivedere le DT deducibili e le perdite riportabili

6 | Determinare l'aliquota d'imposta

7 | Riconoscere le imposte differite

8 | Presentare e compensare le imposte

9 | Informativa

## Ifric 23

Come si agiva prima dell'IFRIC 23?

IAS 12 e/o IAS 37 utilizzati per determinare le attività o passività fiscali potenziali.

Diversi metodi per misurare la tax provision – valore più probabile, media ponderata o forse altri.


Incertezze valutate separatamente o congiuntamente.




**Molta diversità nella prassi!**

# Ifric 23

Soglie per il riconoscimento




**Determinare quando riconoscerle**



Quando
Come
Unit
Assunzioni
Cambiamenti

# Ifric 23


## Misurazione



- Quando
- Come**
- Unit
- Assunzioni
- Cambiamenti

# Ifric 23

## Unit of account



- Quando
- Come
- Unit**
- Assunzioni
- Cambiamenti


L'approccio che meglio è in grado di prevedere la risoluzione dell'incertezza

## Ifric 23

### Assunzioni circa le ispezioni dell'Autorità Fiscale

Si assume che l'autorità fiscale:


- Esamini le poste che ha il diritto di esaminare
- Abbia la piena e completa conoscenza dei fatti



Quando
Come
Unit
<b>Assunzioni</b>
Cambiamenti


# Ifric 23

## Cambiamento nei fatti e circostanze



# Ifric 23

## Presentazione



**L'incertezza deve essere rilevata tra le attività / passività fiscali correnti o differite**

**Confermato dall' Interpretations Committee**

## Altre modifiche

Annual improvement cycle 2015-2017

La misurazione delle interessenze precedenti in una joint operation che diventa controllata  
IFRS 3: Fair value

La misurazione delle interessenze precedenti in una joint operation di cui si acquisisce il controllo congiunto  
IFRS 11: costo

Imposte sul reddito conseguenti ai pagamenti su strumenti finanziari classificati come equity: Applicare IAS 12

Oneri finanziari capitalizzabili secondo IAS 23 :  
Finanziamenti specifici non ancora rimborsati si considerano alla stregua dei finanziamenti generici



1 gennaio 2020

# Riforma IBORs

## Background

### In che consiste?

IBORs sarà presto rimpiazzato da un indicatore alternativo più vicino ai tassi risk free. Ancora non sono chiari quali saranno i tassi di riferimento.

### Perché cambia?

Su richiesta del Financial Stability Board a seguito della crisi finanziaria.

### Quando?


Nell'immediato futuro, e.g. Bank of England non farà più riferimento al LIBOR in UK dopo 2021. Fase 1 efficace da 1 gennaio 2020

### Quali effetti?

La maggior parte degli IFRS adopters (non solo le banche). L'impatto riguarderà tutte le "IBOR based debt/assets", ovvero le società che applicano hedge accounting al proprio debito, ovvero scontano ad un IBOR based rate.

# Riforma IBORs

Possibili strutture impattate



# Riforma IBORs

Cosa dicono allo IASB?

## Approccio in due fasi

### Fase 1 - pre-replacement issues

Indirizza i seguenti requisiti delle relazioni di copertura basati su forward-looking analysis con l'obiettivo di consentire la prosecuzione della relazione di copertura:

- the highly probable requirement
- prospective assessments; and
- separately identifiable risk components

September 2019

IFRS® Standards

## Interest Rate Benchmark Reform

Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7

L'UE ha omologato l'amendment con efficacia nell'Unione Europea dal 1° gennaio 2020

# Riforma IBORs

Cosa dicono allo IASB?

## Fase 1 – Adozione amendment



### Data di efficacia

Per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2020 e successivamente



### Adozione anticipata

Per l'esercizio annuale e per l'esercizio intermedio



### No adozione anticipata

Analisi per dimostrare che è ancora corretto continuare l'hedge accounting alla luce delle incertezze dovute alla riforma IBORs

### Cessazione prospettica dell'amendment:

- venire meno dell'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento
- cessazione della relazione di copertura

# Riforma IBORs

Cosa dicono allo IASB?

## Fase 2 - post-replacement issues

Affronta le tematiche che emergeranno a seguito della riforma dell'“Interest Rate Benchmark” e sostituzione con un indicatore alternativo

- Progetto di ricerca ancora in corso
- Modifiche ai termini contrattuali degli strumenti non – derivati (derecognition, vs modification gain/loss, vs update EIR)
- Discontinuazione delle relazioni di copertura (hedged risk designato non piu' esistente / misurabile attendibilmente; inefficacia addizionale che non consente il rispetto del range 80-125%)


## Nuova definizione di business – overview

Precedente definizione	Nuova definizione
<p>Un business consiste di inputs e processi che applicati ai primi sono in grado di produrre outputs, sebbene gli outputs non siano considerati necessari.</p> <p>Non viene fornita la definizione di quando un processo sia considerato sostanziale.</p>	<p>Chiarisce che per essere considerato un business, un insieme di beni acquisiti deve includere un input ed un processo <b>sostanziale</b> che insieme contribuiscono <b>significativamente alla capacità di creare prodotti</b>.</p> <p>Fornisce una guidance per comprendere quando un processo è <b>sostanziale</b>.</p>
<p>Un insieme di inputs o processi incompleti può essere considerato un business se i cd market participant sono capaci di continuare a produrre output integrando le risorse o i processi che mancano.</p>	<p>Questo concetto è stato rimosso.</p>

## Nuova definizione di business – overview

Precedente definizione	Nuova definizione
Output sono il risultato di inputs e processi che generano o hanno la capacita' di generare benefici nella forma di dividendi, riduzione di costi o altri benefici economici.	Una definizione meno ampia di business e output che si focalizza su beni e servizi forniti ai clienti o altri benefici ( in sostanza rimosso il concetto di riduzione di costi).
Nessuna verifica del tipo "concentration test".	Previsto un test <b>opzionale</b> cd <b>concentration test</b> per stabilire se il set acquisito di beni nella sostanza si concentra in un unico asset.

# Nuova definizione di un business: overview



# Altri cambiamenti

Modifiche a IAS 1 e IAS 8 Definizione di rilevante

Utilizza una definizione di rilevante coerente tra principi e ne delinea le caratteristiche

1

Riferimento alle cd “obscuring information”: vale a dire situazioni in cui l’effetto è simile ad un’ omissione ovvero erronea rappresentazione dei fatti

2

Chiarisce il significato di ‘primary users of general purpose financial statements’

3

# Impatti implementazione IFRS 15 e IFRS 16



# Impatti applicazione IFRS 15



# Impatti applicazione IFRS 15


I settori maggiormente rappresentati sono stati automotive, communications, consumer goods, power utilities, engineering and constructions, industrial manufacturing, pharma, and software

Principali criticità riscontrate hanno riguardato le seguenti fasi del processo di rilevazione dei ricavi:

-  Identificazione e separazione delle obbligazioni di fare
-  Determinazione del Prezzo della transazione
-  Rilevazione dei ricavi

# Applicazione IFRS 15 mondo

## Step 1: Identificare il contratto




### Principali criticità emerse

- Esistenza di una relazione contrattuale
- Accordi multipli
- Modifiche contrattuali
- Periodo contrattuale

# Applicazione IFRS 15 mondo



## Step 2: Identificare le obbligazioni di fare




### Principali criticità emerse

- Opzioni rinnovo
- Promesse di servizi aggiuntivi (anche gratuiti)
- Licenze
- Garanzie
- Incentivi
- Componente finanziaria
- Diritti materiali

# Applicazione IFRS 15 mondo



## Step 3: Determinare il prezzo della transazione




### Principali criticità emerse

- Corrispettivi variabili
- Corrispettivi non monetari
- Take or pay
- Upfront fees
- Diritto di reso

# Applicazione IFRS 15 mondo


## Step 4: Allocare il prezzo della transazione




# Applicazione IFRS 15 mondo




## Step 5: Rilevazione dei ricavi





# Impatti applicazione IFRS 16



# Applicazione IFRS 16 in Italia

IFASS Ottobre 2019

## Campione analizzato

- N.38 società appartenenti al FTSE – MIB prevalentemente:
- banche
  - assicurazioni
  - produzione industriali
  - settore pubblico

## Come è stato applicato

- 100% retrospective modified
- Molte società hanno identificato lease IFRS 16 = IAS 17 ed IFRIC 4
- 100% misurato ROU = passività al netto dei pagamenti anticipati
- Utilizzate esenzioni e semplificazioni ove consentito (poco approccio portafoglio)

## Impatto in semestrale (natura)

- Modificata NFP
- Modificato EBITDA e EBITDA adj
- Alcuni nuovi indicatori non GAAP measure
- Aggiornati covenants
- Poche variazioni ROU e passività per banche e assicurazioni (altri settori la media variazione di valore è stata tra 0% e 5%)

## Problemi legati all'implementazione

- Lease di un gruppo di attività (BC o attività)
- Lease di licenze software (applico IAS 38 o IFRS 16)
- Determinazione IBR nei gruppi supportati da holding
- Durata del lease per leasing stipulati ex lege 392/1978

# Applicazione IFRS 16 mondo

PwC luglio-settembre 2019

I settori che hanno aderito alla survey sono stati principalmente banking, communications, consumer goods, energy, engineering and constructions, industrial manufacturing, retail, technology e transportation and logistics

Impatto di IFRS 16 è dipeso principalmente da:

- natura ed ampiezza del portafoglio lease,
- stato attuale dei processi e dei sistemi di lease
- panorama IT dell'azienda
- livello di concentrazione dei lease

IFRS 16 Survey respondents



**57%** of respondents with revenues in excess of \$1 billion.



**50** Countries



**28** Industries



**400**

Le società quotate selezionate nel mondo che hanno applicato IFRS 16

Fonte: PwC Search - IFRS 16: Beyond the implementation | 2019 IFRS 16 Post-Implementation Survey

# Executive summary

I risultati dell'analisi in pillole

**55%**

indica che le difficoltà di applicazione dell'IFRS 16 sono state maggiori di quelle preventivate

**72%**

ritiene che le attuali soluzioni proposte dal principio non sono adatte a far fronte alle proprie esigenze di contabilità e reporting del lease

**61%**

indica che i benefici sul business non sono stati ancora percepiti e che comunque dovrebbero essere veramente pochi

**32%**

ritiene che lo standard setter non ha fornito una guida sufficiente né agevolazioni tali da consentire un efficiente ed efficace processo di transizione

**87%**

ha applicato il modified retrospective method


# Problematiche contabili e judgmental



**32%**

del campione ritiene che su molti aspetti non sono state fornite sufficienti guide applicative ed esempi illustrativi per facilitare la prima applicazione del principio

Top technical accounting topics and judgments requiring further clarity from standard-setters



Fonte: PwC Search - IFRS 16: Beyond the implementation | 2019 IFRS 16 Post-Implementation Survey


# Benefici ottenuti dall'applicazione



61%

del campione ha risposto che i benefici ottenuti dall'applicazione del principio sono stati limitati

Benefits most desired and identified from lease accounting implementation




Fonte: PwC Search - IFRS 16: Beyond the implementation | 2019 IFRS 16 Post-Implementation Survey

# Il calcolo dei non-gaap measure post IFRS 16

A seguito dell'adozione dell'IFRS 16 le società probabilmente definiranno nuove metodologie di calcolo dei misuratori di performance ed aggiorneranno i loro modelli di analisi

Status of revisions of non-GAAP measures for IFRS 16



- We have updated our non-GAAP measures for IFRS 16
- We are still in the process of considering changes to our non-GAAP measures
- We plan to maintain our non-GAAP measures and explain the difference from IFRS 16
- None, we have a small lease portfolio with limited impact

Fonte: PwC Search - IFRS 16: Beyond the implementation | 2019 IFRS 16 Post-Implementation Survey

# Impatti fiscali


- IFRS 16 profili fiscali della FTA
- Legge di Bilancio e altre disposizioni fiscali

The background of the slide is a close-up, low-angle shot of a complex metal grid or truss structure. The grid consists of numerous intersecting steel beams, creating a dense pattern of rectangular and triangular openings. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, suggesting an interior space with light coming from the side. A solid red rectangular box is positioned in the upper left quadrant, containing white text.

# IFRS 16 profili fiscali della FTA

# Il Decreto di Endorsement fiscale

**Decreto Ministeriale del 5 agosto 2019** emanato al fine di coordinare le modalità di contabilizzazione previste dall'IFRS 16 e le regole di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP.



# Il Decreto di Endorsement fiscale

## Aspetti fiscali regolati

- Rilevanza del ROU in funzione delle modalità di ammortamento contabile (contratto traslativo vs. non traslativo)
- Rilevanza delle valutazioni successive del ROU
- Operazioni di lease back
- Raggruppamento di contratti e portafogli

## Aspetti fiscali NON regolati

- Passività finanziaria, rilevazione iniziale e valutazioni successive
- Fondo per smantellamento e ripristino
- Rilevanza degli **interessi passivi**
- **Regime transitorio** applicabile in sede di **FTA** alle c.d. operazioni pregresse
- Subleasing

# Deducibilità ammortamento del diritto d'uso

## Leasing traslativi – art. 1 c. 1

### Da un punto di vista contabile...

- trasferisce al termine della durata del contratto la proprietà del bene oppure il costo dell'attività consistente nel ROU riflette il fatto che il locatario ragionevolmente eserciterà l'opzione di acquisto
- ROU ammortizzato lungo la vita utile del bene sottostante

### Da un punto di vista fiscale...

- ROU assimilato al bene materiale o immateriale sottostante
- applicazione dei limiti di deducibilità delle quote di amm.to ex artt. 102, 102-bis e 103 TUIR
- costo fiscale include oneri per smantellamento e ripristino previsti da contratto
- limiti di deducibilità delle spese di manutenzione e rilevanza ai fini del plafond di deducibilità, ex art. 102 c. 6, se l'attività sottostante è materiale e le spese non sono capitalizzate nel ROU
- ROU iscritto nel registro dei beni ammortizzabili
- limitazioni previste per i componenti negativi di reddito relativi a determinate tipologie di beni (es. auto, telefonia, terreno)
- l'eventuale cessione del contratto dà luogo alla possibile emersione di plusvalenze ex art. 86 TUIR

# Deducibilità ammortamento del diritto d'uso

## Leasing NON traslativi – art. 1 c.2

### Da un punto di vista contabile...

- al termine del contratto non si trasferisce la proprietà del bene
- l'ammortamento del ROU deve essere effettuato nel periodo più breve tra la durata del contratto di leasing e la vita utile del diritto d'uso
- ROU = bene immateriale

### Da un punto di vista fiscale...

- ammortamento ex art. 103 comma 2 TUIR (durata di utilizzazione prevista dal contratto determinata ai fini contabili - cfr. IFRS 16 par. 18)
- l'eventuale cessione del contratto dà luogo alla possibile emersione di plusvalenza o minusvalenza rilevante IRES e IRAP
- limitazioni previste per i componenti negativi di reddito relativi a determinate tipologie di beni (es. costi auto, costi per telefonia e apparecchi simili)

# Registro dei beni ammortizzabili

Art. 16 D.P.R. 600/73; art. 2, comma 1, D.P.R. 695/1996

## Tipologia beni

- Beni di proprietà
- Beni IFRS 16 – leasing traslativi
- Beni IFRS 16 – leasing non traslativi



## Contenuto

- Incrementi / decrementi da acquisizioni / dismissioni
- Disallineamenti costo contabile vs. costo fiscale
- Ammortamento contabile vs. fiscale
- Incrementi / decrementi da rivalutazioni / svalutazioni
- Iscrizione per singolo cespite se beni immobili e beni mobili registrati
- Iscrizione per categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento

# Passività finanziaria

Nessuna disposizione di coordinamento nel decreto di endorsement

## Interessi passivi da leasing finanziari ex IAS 17

- Deducibili ai fini IRES nei limiti dell'art. 96
- Esclusi dalla base imponibile IRAP

## Interessi passivi da leasing operativi ex IAS 17

- Ai fini IRES, l'art. 96 richiede (i) la qualificazione contabile come interessi, non smentita dalla normativa fiscale e (ii) operazione o rapporto contrattuale avente causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa
- I leasing operativi ex IAS 17 soddisfano il requisito (ii)
- Esclusi dalla base imponibile IRAP
- Banche e altri soggetti finanziari (art. 6, comma 8, DLGS 446/97): indeducibilità degli interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunti dal contratto.



# Valutazioni successive del ROU e passività finanziaria

## Valutazioni successive

- Rilevanza fiscale delle modifiche successive del valore del ROU per rideterminazione del valore contabile della passività (art. 1 c.3), eccezion fatta (art. 2 c.1):
  - le rivalutazioni e svalutazioni derivanti dall'applicazione del *revaluation method*
  - le svalutazioni derivanti dalla procedura di *impairment*
- Rilevanza fiscale delle oscillazioni di FV imputate a conto economico qualora sia adottato il criterio del FV per gli investimenti immobiliari (IAS 40) nell'ambito dei leasing NON traslativi (cfr. art. 2, c.2 decreto)
- Tuttavia gli importi rilevati a conto economico a titolo di svalutazione del ROU, benché non deducibili, dovrebbero costituire una «base contabile» idonea per la successiva deduzione quote di ammortamento (cfr. Circ. 26/E del 2012).

# IFRS 16: Profili fiscali della First Time Adoption (“FTA”) -Agenda

## IFRS 16 - Transizione

- *Full retrospective approach*: analisi retrospettiva
- *Cumulative catch-up method*: Metodo semplificato (ROU = passività)

## Decreto 5 Agosto 2019

Il Decreto non contiene una disciplina specifica degli effetti fiscali dell'*FTA*

## Neutralità fiscale e regime delle «operazioni pregresse»

- Individuazione dei valori fiscalmente riconosciuti in caso di:
- *Full retrospective approach*:
  - *Cumulative catch-up method*:

## D.M. 5 Agosto 2019 – Rinvio alla disciplina generale in tema di FTA

**Mancata previsione  
di una disciplina  
transitoria per i  
contratti in essere  
alla data di FTA**

Si deve intendere implicitamente richiamato il **criterio generale di neutralità** («*regime delle operazioni pregresse*») di cui all'art. 13 del D.lgs. 38/2005, vale a dire:

- **neutralizzazione degli effetti patrimoniali ed reddituali** della prima applicazione dell'IFRS 16 per i contratti in essere alla data di FTA;
- gestione di un **doppio binario contabile-fiscale lungo tutta la durata** dei contratti pregressi mediante applicazione ai soli fini IRES-IRAP dello standard contabile precedente (e.g. IAS 17);
- possibile opzione per il riallineamento dei valori fiscali ex art. 15 del D.l. 185/2008 con versamento di un'imposta sostitutiva («*regime di derivazione rafforzata*»). Il riallineamento ha efficacia ai fini IRES ed IRAP.

# Regime delle operazioni pregresse – Aspetti e criticità principali

## Qualificazione, classificazione e imputazione

Permane la distinzione tra «leasing operativi» e «leasing finanziari» (IAS 17):

- trasferimento dei rischi e benefici leasing finanziari
- noleggi e contratti affini leasing operativi

## Effetti reddituali ai fini delle II.DD.

**Leasing finanziari:** deduzione ammortamenti e oneri finanziari secondo i piani di ammortamento precedenti;

**Leasing operativi:** deduzione canoni di leasing imputati direttamente a CE.

## Ulteriori valutazioni

- Valutazione caso per caso delle modifiche ai contratti pregressi (effetti novativi)
- Rilevazione degli effetti patrimoniali e reddituali in tema di fisicità differita

# Riallineamento ex D.l. 185/2008 – Determinazione del disallineamento

## Definizione di «operazione progressa» (Circ. 33/2009)

Il riallineamento dei valori fiscali presuppone la verifica della qualifica dei contratti già in essere alla data di FTA alla stregua di «**operazioni progressive**» (*presenza di fenomeni di tassazione anomala, quali salti d'imposta, duplicazioni ecc.*)

## «Full retrospective method»

Contabilmente il metodo presuppone la rideterminazione degli effetti patrimoniali e reddituali ex IFRS 16 dalla data di stipula dei contratti «pregressi» il delta da FTA può essere positivo o negativo

## «Cumulative catch-up method» (Paragrafi 7-13 Appendice C)

Metodo semplificato, il ricalcolo dei valori patrimoniali è effettuato alla data di FTA, può essere rilevato il ROU in misura pari al debito attualizzato □ il delta da FTA **non può che risultare pari a zero!**

# Riallineamento ex D.l. 185/2008 – Determinazione dell'imposta

## Metodo del saldo globale

- Il **saldo netto positivo** è assoggettato ad un'imposta sostitutiva determinata con le **aliquote IRES/IRAP ordinarie**;
- l'eventuale **saldo netto negativo** può essere **dedotto per quote costanti**;
- tale metodo può essere applicato solo **in assenza di ulteriori disallineamenti da FTA «non affrancati»**

## Metodo per singola fattispecie

- **«cherry-picking»** per ciascuna fattispecie; il saldo positivo relativo alle operazioni selezionate può essere riallineato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al **16%**
- le **differenze negative non sono deducibili**;
- in ipotesi di applicazione del «metodo semplificato» il metodo è sostanzialmente analogo al metodo per saldi globali

# Riallineamento ex D.l. 185/2008 – Determinazione dell'imposta

## Opzione

- Esercitata nella dichiarazione dei redditi SC2019, Fy 2018 (Quadro RQ, sezione X)
- Possibilità integrativa!
- Opzione anche in caso applicazione del **Cumulative catch-up method con delta pari a zero (Circ. 33/2009)**

## Vantaggi

- Vantaggi lato amministrativo (NO DOPPIO BINARIO)

## Svantaggi

- IRAP leasing non traslativi: interessi passivi indeducibili?

# Legge di Bilancio e altre disposizioni fiscali



# Legge di Bilancio e altre disposizioni fiscali

## Legge di Bilancio

- **Credito d'imposta investimento beni strumentali (art. 1, commi 184 - 197, L. 160/2019)**
- Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1, commi 198 - 209, L. 160/2019)
- Credito d'imposta per formazione 4.0 (art. 1, commi 210 - 217, L. 160/2019)
- Aumento percentuale deducibilità IMU (art. 1, commi 4 - 5, L. 160/2019)
- Rivalutazione beni d'impresa e riallineamento IAS adopters (art. 1, commi 696 - 704, L. 160/2019)
- Ripristino ACE (art. 1, comma 287, L. 160/2019)
- Deducibilità quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali (art. 1, commi 714 - 715, L. 160/2019)
- Auto in uso promiscuo ai dipendenti (art. 1, commi 632 - 633, L. 160/2019)
- Buoni pasto - modifiche ai limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente (art. 1, comma 677, L. 160/2019)
- Addizionale IRES concessionari (art. 1, commi 716 - 718, L. 160/2019)
- Detrazione interventi sulle facciate degli edifici (art. 1, commi 219 - 223, L. 160/2019)
- Imposta sui servizi digitali (art. 1, comma 678, L. 160/2019)
- Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (art. 1, commi 634 - 658, L. 160/2019)
- Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (art. 1, commi 661 - 676, L. 160/2019)
- Nuova IMU (art. 1, commi 739 - 783, L. 160/2019)

# Legge di Bilancio e altre disposizioni fiscali

## Altre disposizioni fiscali

- **Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito di contratti di appalto o di prestazione di opere o servizi (art. 4 DL 124/2019)**
- Compensazione nel mod. F24 di crediti relativi a II.DD. e IRAP (art. 3, commi 1 e 3, DL 124/2019)
- Modifica rate acconto IRES ed IRAP soggetti ISA (art. 58 DL 124/2019)
- Deducibilità interessi passivi relativi a progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (art. 35 DL 124/2019)
- Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto (art. 4, commi 3 e 4, DL 124/2019)
- Semplificazione degli adempimenti IVA (art. 16 DL 124/2019)
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17 DL 124/2019)
- Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d'imposta - nuovi termini dal 2021 (art. 16 bis, commi 2 e 5, DL 124/2019)
- Ravvedimento operoso tributi locali (art. 10 bis, DL 124/2019)
- Riforma scambi intracomunitari (Quick fixes - direttive UE 2018/1910 e 2018/1912)
- DLGS 142/2018 recepimento direttive ATAD

# Credito d'imposta investimento beni strumentali

(art. 1, commi 184-197, L. 160/2019)

Al fine di sostenere più efficacemente il **processo di transizione digitale** delle imprese, **la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica**, anche nell'ambito dell'**economia circolare e della sostenibilità ambientale**, e **l'accrescimento delle competenze** nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, **è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.**

- Credito di imposta per gli investimenti in *beni strumentali nuovi* destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sarebbe riconosciuto un *credito d'imposta* definito in misura diversa a seconda della tipologia di *beni* agevolabili;
- credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;
- proroga con modificazioni credito di imposta Formazione 4.0.

# Credito d'imposta investimento beni strumentali

(art. 1, commi 184-197, L. 160/2019)

## Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta:

- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.



**ATTENZIONE:** per le imprese (ma anche per i professionisti) ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori da chiarire se tale condizione deve essere verificata al momento di effettuazione dell'investimento ovvero a quello in cui si fruisce del credito di imposta

- Esercenti arti e professioni (con limitazioni sui beni potenzialmente agevolabili).

# Credito d'imposta investimento beni strumentali

(art. 1, commi 184-197, L. 160/2019)

## Soggetti esclusi

Sono escluse:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

# Credito d'imposta investimento beni strumentali

(art. 1, commi 184-197, L. 160/2019)

## Investimenti agevolabili

- Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato;
- investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. n. 232/2016, come integrato dalla L. n. 205/2017.

## Esclusione

- beni indicati all'articolo 164, comma 1, TUIR (veicoli);
- beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni, beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 specifiche tipologie di beni utilizzate in determinati settori (es: condutture per le società di imbottigliamento acqua);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

# Credito d'imposta investimento beni strumentali

(art. 1, commi 184-197, L. 160/2019)

## Profili temporali

- Investimenti effettuati tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2020**;
- investimenti effettuati entro **30 giugno 2021** in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Possono continuare a beneficiare di **super e iper-ammortamenti** soltanto gli investimenti effettuati nel 2020 (con termini diversi per super e iper) per i quali entro il **31 dicembre 2019** l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo

### Coordinamento con la previgente normativa

- Sono previste specifiche norme di coordinamento per l'applicazione delle previgenti disposizioni agevolative (iper e super ammortamento) in relazione agli investimenti agevolabili.

# Credito d'imposta investimento beni strumentali

(art. 1, commi 184-197, L. 160/2019)

Riepilogando...

Periodo di effettuazione degli investimenti	Condizioni da rispettare	Agevolazione spettante
Dall'1.1.2020 al 30.6.2020	Entro il 31.12.2019: - ordine accettato dal venditore - pagamento acconti 20%	Super ammortamento (ex DL 34/2019)
Dall'1.1.2020 al 30.12.2020	Entro il 31.12.2019: - ordine accettato dal venditore - pagamento acconti 20%	Iper ammortamento (ex L. 145/2018)
Dall'1.1.2020 al 30.12.2020	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate	Nuovo credito di imposta (ex L. 160/2019)
Dall'1.1.2021 al 30.6.2021	Entro il 31.12.2020: - ordine accettato dal venditore - pagamento acconti 20%	Nuovo credito di imposta (ex L. 160/2019)

*Fonte Eutekne*

# Credito d'imposta investimento beni strumentali

(art. 1, commi 184-197, L. 160/2019)

## Misura dell'agevolazione

Beni strumentali «ordinari»:

- il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo;
- limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Beni ricompresi nell'allegato A (vale a dire quelli che erano oggetto di iper-ammortamenti):

- il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Beni compresi nell'allegato B (beni immateriali):

- il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

# Credito d'imposta investimento beni strumentali

(art. 1, commi 184-197, L. 160/2019)

## Funzione del credito di imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione (ex art. 17, D. Lgs. 241/1997);
- in cinque quote annuali di pari importo per i beni materiali;
- in tre quote annuali di parti importo per i beni immateriali;
- a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali «ordinari»;
- a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni «Industria 4.0».

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante sui beni «ordinari».

- Non si applicano i limiti agli importi compensabili su base annua;
- il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

# Credito d'imposta investimento beni strumentali

(art. 1, commi 184-197, L. 160/2019)

## Obblighi documentali e monitoraggio

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, **pena la revoca del beneficio**,

- la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;



**ATTENZIONE: le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019 (184 a 194)**

- per gli investimenti in beni «Industria 4.0», necessaria perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
- prevista apposita comunicazione da inviare al MISE per il monitoraggio degli investimenti (DM da emanarsi).

# Articolo 17 – bis del D. Lgs. 241/97

Il D.L 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019 ha introdotto il nuovo art. 17-bis del D.lgs 241/1997 in tema di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi

**I Committenti** – sostituti di imposta, residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi, che affidano ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di **opere** o **servizi**:

- **per un importo** complessivo annuo superiore a **200.000 €**
- caratterizzati dal **prevalente** utilizzo di **manodopera** presso le sedi di attività del committente
- caratterizzati dall'utilizzo di beni strumentali di **proprietà** del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma

**il limite di Euro 200.000,00 è da intendersi cumulativo della somma annua dei singoli contratti affidati alla singola impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.**

Sono tenuti a controllare il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere o servizi per tutta la durata del contratto.

L'articolo 4 del DL 124/2019 convertito ha previsto, per le prestazioni di cui sopra, l'estensione del meccanismo di inversione contabile (c.d. "*reverse charge*") introducendo all'art. 17, co. 6 D.P.R. 633/72 la lettera a) *quinquies*

## Decorrenza

La previsione normativa si applica a decorrere dal 1.1.2020, anche con riferimento ai contratti stipulati anteriormente al 1.1.2020 e ancora in esecuzione.

L'estensione del "*reverse charge*" per essere applicabile, richiede una specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea.



**Primo adempimento: versamento delle ritenute previsto per il 17 febbraio 2020**

# Articolo 17 – bis del D. Lgs. 241/97

## Gli obblighi delle parti

### Impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice

#### **OBBLIGHI**

- 1) Versamento delle ritenute (senza possibilità di compensazione);
- 2) Trasmettere al committente entro 5 giorni successivi alla scadenza del versamento:
  - i modelli F24 utilizzati;
  - l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente (identificati tramite il codice fiscale);
  - l'ammontare della retribuzione corrisposta ai dipendenti con riferimento alla prestazione;
  - il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

#### **SANZIONI**

L'inadempimento sul versamento delle ritenute è sanzionato ai sensi:

- Art. 14 del D.lgs. 471/97 in caso di mancata applicazione delle ritenute (sanzione pari al 20%)
- Art. 13 del D.lgs. 471/97 in caso nel caso di omesso/ritardato versamento delle ritenute (sanzione pari al 30%)
- Art. 15 del D.lgs. 471/97 in caso di errata compilazione del Modello F24 (sanzione da 100,00 a 500,00 Euro)

### Committente

#### **OBBLIGHI**

- 1) Verificare l'ammontare degli importi versati;
- 2) Richiedere copia dei modelli F24 utilizzati;
- 3) Sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (fino al 20% del valore dell'appalto) nel caso di inadempimenti dell'impresa appaltatrice;
- 4) Segnalare all'Agenzia delle Entrate competente tali inadempienze entro 90 giorni.

#### **SANZIONI**

Pagamento di una sanzione commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice

# Articolo 17 – bis del D. Lgs. 241/97

## Esclusione

**L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve avere le seguenti caratteristiche:**

- Essere in attività da **almeno tre anni**, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nell'ultimo triennio versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
- Non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi **superiori a 50.000 euro**.



**La sussistenza di tali requisiti ammette il rilascio di una certificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate** (validità del certificato: quattro mesi) da consegnare al committente per la disapplicazione della disciplina

# Lo scenario di riferimento ed evoluzioni normative



# Il contesto

TCFD

Publicazione  
*London Stock  
Exchange Group  
Guidance on ESG  
Reporting to  
Investors*



TCFD  
Recommendation  
Report



La Commissione  
Europea pubblica  
l'*Action Plan:  
Financing  
Sustainable  
Growth*



La Commissione Europea  
comunica lo *European Green Deal*



2016

2017

2018

2019

2020

Entrata in vigore  
in Italia del **D.Lgs.  
254/16** (applicazione  
della Direttiva  
europea 95/2014)



Publicazione OECD  
*Guidelines for  
Multinational  
Enterprises in the  
context of institutional  
investors*



Publicazione  
relazione finale del  
*High Level Expert  
Group on  
Sustainable  
Finance - HLEG*



4 pubblicazioni del  
**TEG** sulla finanza  
sostenibile per  
l'Action Plan della  
Commissione  
europea

# L'Action Plan dell'Unione Europea: una strategia omnicomprensiva (1/2)



Alla fine del **2016** la Commissione Europea ha istituito un **gruppo di esperti sulla finanza sostenibile** (High Level Expert Group on Sustainable Finance - HLEG) con l'obiettivo di elaborare una strategia comune a livello europeo.

Il 31 gennaio 2018 il Gruppo ha pubblicato la propria **relazione finale** («Financing a Sustainable European Economy»), dalla quale sono emersi i seguenti **imperativi**:

Migliorare il contributo della finanza alla **crescita sostenibile e inclusiva** finanziando le esigenze a lungo termine della società

Consolidare la stabilità finanziaria **integrando i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)** nel processo decisionale relativo agli investimenti

Inoltre, la relazione contiene **raccomandazioni chiave e trasversali**, nonché azioni mirate a specifici settori del sistema finanziario.

Sulla base di tali raccomandazioni, la Commissione Europea ha formulato, l'**8 marzo 2018**, un **Piano d'Azione** per sviluppare una finanza maggiormente sostenibile, basato su dieci azioni orientate al raggiungimento di **tre macro obiettivi**:

1

Orientamento flussi dei capitali verso **investimenti sostenibili**

2

Inclusione della **sostenibilità** nel **Risk Management**

3

Promozione della **trasparenza e visione di lungo periodo**



# L'Action Plan dell'Unione Europea: una strategia omnicomprensiva (2/2)

## 10 AZIONI DEL PIANO

1 Definizione di una tassonomia a livello europeo

2 Creazione di norme e marchi per i prodotti sostenibili

3 Promozione di investimenti in progetti sostenibili

4 Considerazioni relative alla sostenibilità nella consulenza finanziaria

5 Definizione di indici di riferimento in materia di sostenibilità

6 Integrazione tematiche ESG nelle ricerche di mercato e *ratings*

7 Obblighi in materia di sostenibilità per gli investitori istituzionali ed *asset managers*

8 Inclusione della sostenibilità nei requisiti minimi

9 Rafforzamento nella rendicontazione e disclosure di sostenibilità

10 Integrazione della sostenibilità all'interno della *Corporate Governance*


## Technical Expert Group

Per la realizzazione del piano la Commissione Europea ha chiesto il supporto di un **Gruppo di Esperti Tecnici** in quattro aree specifiche:

1. realizzazione di un sistema di **classificazione** unificato a livello europeo per le attività economiche sostenibili;
2. sviluppo di uno standard europeo per i **green bond**;
3. ideazione di **indici di riferimento** per le strategie di investimento a basso impatto di carbonio;
4. formulazione di raccomandazioni per migliorare la **rendicontazione** di informazioni relative agli **impatti sul clima**.

# Il Green Deal Europeo: trasformare l'economia dell'UE per un futuro sostenibile

Tra il **dicembre 2019** ed il **gennaio 2020**, la Commissione Europea comunica al Parlamento Europeo il **Green Deal (European Green Deal)**, che getta le nuove basi dell'impegno per affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente, costituendo una «**tabella di marcia**» di **politiche e misure necessarie**.



Principali punti del Green Deal:



**Target climatici ambiziosi:** diventare il primo continente al mondo Carbon Neutral entro il 2050



**Definizione di un meccanismo di transizione giusta «just transition mechanism»:** che implica, tra l'altro, un nuovo Fondo per una transizione coerente con le politiche di coesione.



**Definizione di un «sustainable europe investment plan»:** che implica, tra l'altro, norme sugli interventi degli stati per incentivare gli investimenti verdi, i finanziamenti legati al programma InvestEU e l'utilizzo delle risorse del Gruppo BEI.

Il Green Deal è parte integrante della strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.


# Il Green Deal Europeo: alcuni elementi della «tabella di marcia»

Alcuni elementi della “tabella di marcia” relativamente alle ambizioni in materia di clima

Azioni	Calendario indicativo <sup>1</sup>
Proposta di una <b>normativa europea sul clima</b> che sancisca l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050	Marzo 2020
Piano globale per portare l' <b>obiettivo della riduzione delle emissioni GHG a livello UE per il 2030 ad "almeno il 50% e verso il 55% in modo responsabile"</b>	Estate 2020
Proposte di <b>revisione di misure legislative</b> finalizzate al conseguimento di obiettivi ambiziosi in materia di clima, in seguito alla revisione della direttiva sul sistema per lo scambio di quote di emissioni; regolamento sulla condivisione degli sforzi; regolamento sull'uso del suolo; direttiva sull'efficienza energetica; direttiva sulle energie rinnovabili; norme relative ai livelli di prestazione (CO <sub>2</sub> ) di autovetture e furgoni	Giugno 2021
Proposta di revisione della <b>direttiva sulla tassazione dell'energia</b>	Giugno 2021
Proposta di un <b>meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere</b> per determinati settori	2021
<b>Nuova strategia dell'UE</b> di adattamento ai cambiamenti climatici	2020/2021



Si prevedono quindi **normative più stringenti** per ridurre l'inquinamento e l'impatto sul climatico determinato dalle attività umane sull'ambiente.



Inoltre, la «tabella di marcia» prevede anche che nel 2020 **sarà riesaminata la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario**, che è stata recepita dall'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs 254/16.

<sup>1</sup> Il programma di lavoro della Commissione per il 2020 chiarirà ulteriormente i tempi delle pertinenti azioni annunciate per il 2020.

Fonte: estratto Allegato della comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Il Green Deal Europeo - COM(2019) 640 final




# Gli impatti del cambiamento climatico negli strumenti di reporting: il TCFD Framework

# TCFD: costituzione e finalità

Il 5 dicembre 2015, il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board - FSB) del G20 ha istituito la Task Force sull'informativa finanziaria relativa al clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD) con lo scopo di migliorare e incentivare le divulgazioni degli impatti che i cambiamenti climatici stanno avendo sulle strategie, sulle imprese e sui piani finanziari.

FSB

TCFD




La Task Force, presieduta da Michael R. Bloomberg, è composta da **32 esperti internazionali** del settore finanziario e produttivo, tra cui fornitori di capitali, assicuratori, grandi società non finanziarie, società di contabilità e di consulenza e agenzie di rating del credito.

La Task Force mira a fornire un **framework di divulgazione chiaro, efficiente e volontario** che:


- promuova **investimenti**, concessioni di **crediti** e decisioni di **sottoscrizione assicurative più consapevoli**;
- consenta alle parti interessate di **comprendere meglio le concentrazioni di carbonio** legate alle attività e agli asset del settore finanziario e **l'esposizione del sistema finanziario ai rischi legati al clima**.

# L'impatto finanziario del cambiamento climatico

La Task Force si è concentrata sull'impatto finanziario che i rischi e le opportunità legati al clima possono generare su un'organizzazione, piuttosto che sull'impatto che un'organizzazione ha sull'ambiente.



# Le raccomandazioni della TCFD



Il 29 giugno 2017, la Task Force ha pubblicato le proprie **raccomandazioni sulle informazioni finanziarie relative al clima**, applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dal settore o dalla giurisdizione di appartenenza.

Il «Final Report» prevede **11 raccomandazioni**, suddivise in **quattro aree tematiche: governance, strategia, gestione dei rischi e metriche e target.**

Il TCFD ha elaborato alcuni **approfondimenti specifici** per:

- le **società finanziarie** (banche, assicurazioni, asset manager e asset owner);
- le **imprese attive nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'edilizia e dell'agro-alimentare** - ossia quelli a maggior impatto in termini di gas climalteranti e di consumo di risorse idriche ed energetiche.

Governance	Strategy	Risk Management	Metrics and Targets
Disclose the organization's governance around climate-related risks and opportunities.	Disclose the actual and potential impacts of climate-related risks and opportunities on the organization's businesses, strategy, and financial planning where such information is material.	Disclose how the organization identifies, assesses, and manages climate-related risks.	Disclose the metrics and targets used to assess and manage relevant climate-related risks and opportunities where such information is material.
Recommended Disclosures	Recommended Disclosures	Recommended Disclosures	Recommended Disclosures
a) Describe the board's oversight of climate-related risks and opportunities.  b) Describe management's role in assessing and managing climate-related risks and opportunities.	a) Describe the climate-related risks and opportunities the organization has identified over the short, medium, and long term.  b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the organization's businesses, strategy, and financial planning.  c) Describe the resilience of the organization's strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2°C or lower scenario.	a) Describe the organization's processes for identifying and assessing climate-related risks.  b) Describe the organization's processes for managing climate-related risks.  c) Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related risks are integrated into the organization's overall risk management.	a) Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related risks and opportunities in line with its strategy and risk management process.  b) Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG) emissions, and the related risks.  c) Describe the targets used by the organization to manage climate-related risks and opportunities and performance against targets.



**930**

Organizzazioni di tutto il mondo hanno sottoscritto le raccomandazioni TCFD

# Le aree tematiche delle raccomandazioni TCFD

Le **raccomandazioni** sono state **suddivise in quattro aree tematiche**, le quali corrispondono agli elementi fondamentali che tutte le organizzazioni valutano nella gestione della propria attività:

## Governance

**Governance dell'organizzazione in relazione ai rischi e alle opportunità legati al cambiamento climatico**

## Strategy

**Impatti effettivi e potenziali dei rischi e delle opportunità legati al cambiamento climatico** nelle attività, nella strategia e nella pianificazione finanziaria dell'organizzazione

## Risk Management

**Modalità con cui l'organizzazione identifica, valuta e gestisce i rischi legati al cambiamento climatico**

## Metrics and Targets

**Metriche e target utilizzati per valutare e gestire i rischi e le opportunità relativi al cambiamento climatico, laddove tali informazioni siano rilevanti**

Per la definizione delle raccomandazioni e delle relative aree tematiche, la Task Force ha tenuto in considerazione:

- le **sfide che questo tipo di disclosure comporta** per le organizzazioni;
- i **vantaggi** per investitori, finanziatori, assicuratori e stakeholder interessati;
- i **quadri di rendicontazione** volontaria e obbligatoria **già in essere** (alcuni esempi sono riportati di seguito).




Directive 2014/95/EU on the disclosure of non-financial and diversity information

«Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima» (CE - Giugno 2019)

# Approfondimento climate related scenario analysis (1/2)

## Strategy



Una delle principali novità introdotte dalla TCFD riguarda la necessità di effettuare una **climate related scenario analysis**, al fine di individuare gli impatti del cambiamento climatico sul business e di definire una solida strategia sul clima.

Un'analisi di scenario consente ad un'organizzazione una comprensione di come varie **combinazioni differenti di rischi** collegati al cambiamento climatico, che siano fisici o di transizione, **potrebbero impattare** su business, strategie e performance finanziarie dell'organizzazione nel tempo.

L'analisi di scenario può essere:

- **qualitativa**;
- **quantitativa**;
- **combinazione** di entrambe le tipologie di cui sopra.



Il TCFD ha identificato la necessità di individuare scenari che coprano outcome futuri, favorevoli e sfavorevoli, e raccomanda l'utilizzo di uno scenario che consideri un aumento di temperatura + 2°C (o minore) e altri 2 o 3 scenari rilevanti per l'organizzazione.

# Approfondimento climate related scenario analysis (2/2)


## Definizione degli scenari di riferimento, effettuazione dell'analisi e individuazione degli impatti

### Scenario 1

- Global warming limited to 2°C by 2100
- Transition impacts only (assume no significant physical impacts)
- Assume society acts rapidly to limit greenhouse gas emissions e.g. through carbon prices and halting net deforestation

### Scenario 2


- Global warming limited to 4°C by 2100
- Physical impacts only (assume no significant transition impacts)
- Assume climate policy is less ambitious and emissions remain high so the physical impacts are more apparent e.g. water stress, droughts, floods



Fonte: Implementing the TCFD Recommendations Practical Example: Unilever

# Approfondimento climate related metrics and targets

## Metrics and Targets



Le raccomandazioni della TCFD includono la rendicontazione degli indicatori e dei target sviluppati al fine di valutare e gestire i rischi *climate-related*.

## Richieste del TCFD:

01

Definire gli indicatori utilizzati per valutare i rischi e le opportunità relative al cambiamento climatico.

02

Rendicontare le emissioni Scope 1, Scope 2 e, ove rilevante, Scope 3.

03

Descrivere i target definiti per gestire i rischi, le opportunità e le performance relative al cambiamento climatico.

Molte organizzazioni **rendicontano** già i principali **indicatori** relativi al cambiamento climatico e le relative emissioni **Scope 1 e 2**.

**Meno sviluppata** risulta essere la rendicontazione delle **emissioni Scope 3** e la definizione di **target** basati su un'analisi dei rischi e delle opportunità.

Come suggerito anche dalla TCFD la *best practice* è la definizione di *science based targets*.

**Target** in linea con il livello di decarbonizzazione necessaria per **mantenere l'aumento** delle temperature al di sotto di **2° C** rispetto ai livelli preindustriali

## ...ma sul TCFD report, oggi, dove siamo?

- Oggi in Italia vi sono i **principali gruppi industriali e finanziari** che hanno avviato il percorso di reporting tendente all'allineamento con il TCFD Framework.
- È un report che trova collocazione prevalentemente all'interno delle **Dichiarazioni di carattere Non Finanziario (DNF)** e dei **Bilanci di sostenibilità**.
- Presenta informazioni che saranno sempre più richieste dagli **investitori** (vd lettera agli investitori e lettera ai CEO da parte di Larry Fink – BlackRock)
- È ragionevole attendersi non solo una progressiva applicazione su base volontaria del framework, ma anche una spinta alla compliance con i suoi contenuti da parte dei mercati finanziari oltre che un suo progressivo recepimento da parte degli Stati.

# Dalla volontarietà verso l'obbligatorietà della *disclosure* (alcuni esempi)



**L'Unione Europea integra le linee guida sulla rendicontazione non finanziaria con le raccomandazioni della TCFD:** La Commissione europea ha rivisto, nel 2019, le linee guida, non vincolanti, sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.



**Il Regno Unito sviluppa la «Green Finance Strategy»:** Prevede una serie di aspetti da implementare al fine di promuovere investimenti in settori «green», come ad esempio garantire che le società quotate si allineino alle raccomandazioni della TCFD entro il 2022.



**Il Canada considera l'istituzionalizzazione della TCFD:** Il gruppo di esperti sulla finanza sostenibile istituito dal governo federale canadese ha sviluppato un report che delinea il percorso per le imprese canadesi per conformarsi alle raccomandazioni della TCFD.



**La Francia è *first mover* sul tema della rendicontazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico:** La legge sulla transizione energetica, e in particolare l'articolo 173, è la legge, emanata da un paese membro del G20, maggiormente conforme alle indicazioni della TCFD.



**La Cina rivede le linee guida per la rendicontazione ambientale:** Un progetto pilota è stato istituito insieme al governo del Regno Unito che ha come obiettivo, fra altro, l'integrazione anche delle raccomandazioni della TCFD.



**La banca centrale olandese richiede alle aziende di supportare le raccomandazioni della TCFD:** Un gruppo di lavoro sui rischi climatici è stato creato che richiede alle aziende di rendicontare i propri «*climate-related impacts*» e di adottare le raccomandazioni della TCFD.

Per esempi di applicazione si rimanda allo «Status report 2019» presente sul sito del TCFD:

<https://www.fsb-tcfd.org/publications/tcfd-2019-status-report/>



Aspetti normativi ed action plan  
dell'imprenditore  
Nuovo articolo 2086 c.c. e  
procedure di allerta

# Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza porta nuove responsabilità su amministratori e organi di controllo (di tutte le società)



**Novità:**  
Il nuovo articolo 2086 c.c., entrato in vigore il 16 marzo 2019, è applicato a tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva e pone particolare attenzione all'adeguatezza dell'**assetto organizzativo, amministrativo e contabile**. Esso deve consentire la **rilevazione tempestiva dei possibili stati di crisi**.



(1) Dalle procedure di allerta sono escluse le grandi imprese (2), i gruppi di imprese di grandi dimensioni, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, oltre che le banche e gli intermediari finanziari.

(2) Definizione Grandi Imprese: imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

# Ambito e obblighi – NUOVO art. 2086 c.c. e procedure di allerta

## *Art. 2086 c.c.*

## *Procedure di allerta*

### **Ambito Soggettivo**

Imprenditore che opera in forma societaria o collettiva

Debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ed intermediari finanziari.

Grandi imprese: società che superano due dei seguenti requisiti: attivo 20 mln €; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 mln €; dipendenti medi: 250.

### **Ambito Oggettivo**

Istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili in grado di rilevare tempestivamente una possibile crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale

Obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo (art. 14 D. lgs 14/2019) e dei creditori pubblici qualificati (art. 15 D. lgs 14/2019)

### **Data Entrata In Vigore**

**16 MARZO 2019**

**15 AGOSTO 2020**

Tutte le imprese devono dotarsi di un assetto in grado di rilevare tempestivamente una possibile crisi dell'impresa, attraverso **l'analisi infrannuale dei dati economici finanziari predittivi**, e non più solo dei dati storici derivanti dal bilancio annuale.

# Principali attori coinvolti



# La chiave di lettura della normativa si traduce per le imprese in un piano di intervento articolato in 3 fasi

## Azione imprenditore

### Valutazione

dell'assetto organizzativo e identificazione degli interventi di adeguamento

### Adeguamento

dell'assetto organizzativo per il monitoraggio

### Monitoraggio

ricorrente ed implementazione delle azioni correttive

## Approccio PwC TLS

- Valutazione dell'attuale assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed individuazione delle aree di intervento;
- Stesura di un piano di lavoro e implementazione degli interventi di adeguamento all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in termini di modifica/integrazione di organigramma, deleghe/procure, protocolli/procedure e più in generale del sistema di *compliance* e controllo interno.
- Stesura di una procedura organizzativa ed operativa che regoli i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali preposte al sistema di monitoraggio degli indici di natura economico-finanziaria anche al fine di intercettare tempestivamente l'eventuale crisi di impresa e la salvaguardia della continuità aziendale;
- Elaborazione della relazione da presentare all'organo amministrativo sugli esiti delle attività implementative e di monitoraggio;
- Analisi *ad hoc* di indicatori specifici al contesto aziendale
- Aggiornamento delle procedure amministrative e contabili atte ad alimentare le verifiche infrannuali, ai fini del nuovo art. 2086 c.c.
- Licenza d'uso della PwC Digital Solution consente di disporre di un sistema informativo di detection/alerting interno a supporto dell'attività di monitoraggio
- Supporto nella stesura del piano correttivo delle azioni che la società dovrebbe implementare quando, a seguito dell'attività di monitoraggio periodico degli indici, si individuino segnali che mettano in discussione la sussistenza della continuità aziendale


# Prima bozza degli indici definiti dal CNDCEC

È stata elaborata da parte del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** una sequenza gerarchica di **7 differenti indici**, di cui 2 validi per tutte le attività economiche e gli altri 5 parametrati in base ai diversi settori produttivi.

1. **Patrimonio netto:** il primo indice individua "lo stato di crisi" nel momento in cui il **patrimonio netto** diventa **negativo** per effetto di perdite di esercizio.
2. **DSCR (*Debt service coverage ratio*):** in caso di un patrimonio netto positivo rappresenterà indice di crisi l'eventuale presenza di un **DSCR** a 6 mesi inferiore a 1, calcolato sulla base dei flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi e, previsti per il rimborso dei debiti relativi al medesimo arco temporale. Ne deriva che un DSCR con valore inferiore a 1 può essere considerato come sintomatico di una incapacità prospettica di sostenibilità dei debiti nei successivi 6 mesi.

Nell'ipotesi in cui il patrimonio netto è positivo, ma il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile, possono essere adottati **cinque indici**:

1. sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
2. adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
3. ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da *cash flow* e attivo;
4. liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
5. indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.





Focus sugli impatti contabili e amministrativi derivanti dal nuovo art.2086 c.c.

# I principali impatti su assetti, processi e procedure amministrativo - contabili

## Sistema Amministrativo-contabile:

- insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la **completezza**, la **correttezza** e la **tempestività** di un'**informativa societaria attendibile**, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa;

- è adeguato se permette:

- la **completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione**;
- la produzione di **informazioni valide e utili** per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di **dati attendibili** per la formazione del bilancio.


## SCIGR: Alcuni elementi da considerare

- Disciplina trattamento contabile (es.: **Manuale Contabile**)
- **Situazioni/chiusure infrannuali: produzione di dati contabili infrannuali per il calcolo degli indicatori**
- Identificazione e **regolamentazione dei processi amministrativo-contabili** rilevanti e relativi **Information Technology General Controls**
- Verifica effettivo funzionamento dei controlli attesi
- Necessità di processi e sistemi di prevenzione allineati alle *best practices* in materia di gestione dei rischi e di continuità aziendale (es. CoSO Enterprise Risk Management Framework, ISO 31000, ISO 22301, ecc.)
- Adeguati processi anche volti alla produzione di dati predittivi:
  - **Programmazione e pianificazione finanziaria** (budget, business plan, ecc.), coerenti con pianificazione strategica
  - **Tesoreria**, con monitoraggio costante dell'equilibrio finanziario anche attraverso analisi prospettiche di *cash flow* vs debito e KPI
  - **Controllo di gestione**, con analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni, meccanismi di intervento correlati e reporting
- Piani d'azione per il superamento di situazioni di crisi

Focus sull'opportunità di una soluzione tecnologica a supporto del monitoraggio ai fini dell'art. 2086 c.c.

# PwC TLS ha sviluppato una soluzione digitale che consente alle imprese di avere uno strumento informativo alla luce dei nuovi obblighi normativi

La piattaforma, a cui avranno accesso le imprese, consente di disporre di un **sistema informativo di *detection/alerting* interno** a supporto dell'attività di monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale.



## Vantaggi



# Il processo di trasformazione digitale dell'area Finance



## Primi anni 80 1° generazione

### Avvento dell'ERP

Gestione della contabilità come priorità

- Selezione e implementazione di SAP/Oracle
- Strumenti per i processi amministrativi (es. fatturazione)



## Anni 2000 2° generazione

### Attività Centralizzate

Gestione e standardizzazione dei processi operativi di base (es. ciclo passivo)

- Centralizzazione dei processi interni
- Multi-process shared services
- Ottimizzazione dei processi in ottica di risparmio dei costi
- Modelli di "continuous improvement"



## Presente 3° generazione

### Centri di Competenze, BPO e gestione Dati & BI

Incremento della richiesta di informazione e analisi finanziarie e di business

- Anche i processi più complessi vengono spostati in CdC/Shared Services o dati di outsourcing
- Adozione di strumenti di Reporting, Planning & Forecasting per il performance management (CPM/PEM) di Corporate, verso il mercato, le Vendite, il Marketing e verso le Operations
- RPA e Cloud sono sull'agenda di molti



## Futuro-2025 Prossima generazione

### Modern Finance

Processi e dati digitali abilitano la gestione delle informazioni in tempo reale.

Cambio radicale dei modelli organizzativi Finance e delle skill necessarie.

- **Real-time analytics** dei processi e modelli/scenari Finance per Pianificazione e Controllo di gestione
- Dal RPA all'**Intelligent Process Automation (IPA)** sia nel dipartimento AFC sia nei SSC e BPO
- Applicazione del **Machine Learning** in ambito forecasting, riconciliazioni, risk & compliance
- **Conversione/convergenza verso ERP Cloud-based**

# L'evoluzione della funzione del CFO



# Le tecnologie di maggiore interesse per l'Area Finance



Big Data &  
Analytics



Mobile



Robotics (RPA-IPA)



Cloud



Blockchain



Real-time  
computing



Visualization



Artificial Intelligence



Machine Learning




Speech recognition

# Il CFO è al centro

L'evoluzione tecnologica a supporto di tale cambiamento.


la conoscenza delle tecnologie è fondamentale per valutare, sperimentare, decidere come implementare, e in che tempi ...



**quali? come? dove? quando? perché?**

# Presente e Futuro ...

La tecnologia offre nuove opportunità di automazione ed ottimizzazione dei processi transazionali riducendone i costi. Consente di disporre velocemente di volumi di dati ed informazioni a supporto dei processi di analisi, reporting & compliance, abilitando il CFO nel ruolo strategico e di supporto al CEO e al Business.



# Nuove competenze e modalità operative... **il Finance del futuro**

Le **persone** sono al centro del processo di trasformazione digitale, le **competenze** sono fondamentali per poter creare, comprendere ed utilizzare al meglio le nuove tecnologie.

A proprio agio  
con innovazione e  
tecnologie digitali

Condivisione di  
informazioni e collaborazione  
cross-funzionale

Processi automatizzati e più  
snelli grazie a Robotica  
(RPA) e Artificial Intelligence



Supporto ad attività  
decisionali avanzate  
(organizzazione)

Competenze su  
processi di business  
e IT Transformation

Forza lavoro multi-  
generazionale: differenti aspirazioni,  
obiettivi di carriera dei nativi digitali  
rispetto alle generazioni precedenti

New world. New skills.

## Le nuove sfide del mondo digitale

Un mercato che cambia così rapidamente richiede nuovi skills. Una prospettiva interessante per molti che va di pari passo con il progresso.

La maggior parte dei CEO, dei CFO e dei Business Leaders si dichiarano d'accordo in teoria. Ma sanno di non essere ancora pronti.

La velocità, la portata e l'impatto dei cambiamenti rappresentano delle grandi sfide per il business e per la società in generale.

Al World Economic Forum di Davos, dove abbiamo incontrato più di 150 business leaders, tutti i confronti si sono conclusi con la stessa domanda:

**come rendere pronte le nostre persone?**

New world.  
New skills.  
Italia

pwc

Prepararsi ad  
affrontare le nuove sfide  
del mondo digitale

La velocità del cambiamento tecnologico richiede l'avvio di programmi di upskilling a livello globale.

New world. New skills.

## Il programma coinvolge anche il CFO e l'Area Finance di PwC

L'iniziativa globale di PwC «New world. New skills.» ha l'obiettivo di aiutare milioni di persone a livello internazionale a rafforzare la propria consapevolezza, le proprie **competenze** e conoscenze rispetto alle sfide del mondo digitale.

Nei prossimi 4 anni PwC investirà 3 Miliardi di dollari in programmi di upskilling, rivolti alla formazione delle nostre persone e nelle nuove tecnologie, con l'obiettivo di supportare i nostri clienti, le comunità e gli altri stakeholders a livello territoriale.



## New world. New skills.

È un percorso di **innovazione** e di potenziamento delle capacità di interpretare il mondo digitale e metterlo a disposizione sia dell'azienda che dei nostri Clienti.



**Digital Academy** (target 3.000 persone) - **Ideare** - Formazione di base su tecnologie di **Data Analytics, Robotica e Intelligenza Artificiale**. Sono previste sessioni di e-learning, in aula e Projects Works.





**Digital Accelerators** (target 120 persone) – **Realizzare** Projects Works - Specialisti digitali che hanno il compito di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e metodologie aiutando i team ad automatizzare i processi, creare valore e migliorare la qualità del modo di lavorare.



**Digital Lab** (rivolto a più di 6.000 persone) - **Condividere** - Comunità PwC di condivisione tecnologica online dove le persone possono trovare, costruire e contribuire con idee per creare efficienza a tutti i livelli.

# RPA – esempio Scarico Fatture e Corrispettivi dal Cassetto Fiscale





# Analytics – esempio Calcolo Liquidazione Gruppo IVA




The screenshot displays the Alteryx Designer x64 interface for a workflow titled "liquidazione febbraio.yxmd". The top menu bar includes File, Edit, View, Options, and Help. Below it is a toolbar with various tool categories: Preparation, Join, Parse, Transform, In-Database, Reporting, Documentation, Spatial, Interface, Data Investigation, Predictive, A/B Testing, Time Series, Predictive Grouping, Prescriptive, Connectors, Address, and Demographic. The main workspace shows a complex data flow diagram with numerous tools connected by lines. The PwC logo is visible in the bottom right corner of the workspace. At the bottom, the Results window shows a summary of the workflow execution: "Finished running liquidazione febbraio.yxmd in 7.7 seconds". The status bar at the very bottom indicates the time is 18:13 on 29/01/2020.

# Visualization – esempio Dashboard di monitoraggio Fatturazione Elettronica



# RPA e Data Analytics – caratteristiche ed esempi di applicazione




## Robotic Process Automation

- software che replica le azioni altrimenti svolte da un operatore umano. Implementazione veloce ed efficiente senza alterare l'infrastruttura e i sistemi esistenti.
- Le caratteristiche dei processi ad alto potenziale di automazione: Rule driven, input digitali, attività manuali ripetitive, alti volumi, molteplicità di sistemi.

## Data Analytics e Visualization



- aggregare, preparare, analizzare i dati e condividere analisi su larga scala per ottenere informazioni più approfondite e più velocemente.
- strumenti di business intelligence che consentono di analizzare e visualizzare big data in modo veloce e molto efficace tramite apposite dashboard e reporting dinamico.



Matrice esemplificativa di applicabilità RPA Area Finance  
Fonte PwC RPA4Finance

[pwc.com/it](https://www.pwc.com/it)

© 2020 PricewaterhouseCoopers SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see [www.pwc.com/structure](https://www.pwc.com/structure) for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.